



**REGIONE LAZIO**



**COMUNE DI CASALVIERI**

*(Provincia di Frosinone)*



***Piano di Gestione e Assestamento Forestale  
del Comune di Casalvieri (Fr)***

Periodo di validità: 2015 / 2024

Documentazione:

**ALLEGATO TECNICO N. 5:**

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO USI CIVICI**

**ALLEGATI TECNICI**

**DATA:**

**Il Sindaco**

*Dott. Franco Moscone*

**Il Tecnico Incaricato**

*Dr. For.le Giuseppe Francazi*

Or. Dr. Agr.mi e Dr. For.li di Frosinone - n.57

**Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico**

*Arch. Marta De Carolis*

Adozione del Consiglio  
Comunale

Presentazione alla  
Regione Lazio

Autorizzazione  
Regionale

Ricezione ed  
Attuazione



**STUDIO TECNICO FORESTALE**

*Dr. For.le Giuseppe Francazi*

*Via Belvedere, 13 - 03100 Frosinone*

*Tel./Fax 0775/211732 - Cell. 347/2367947*

*P.IVA: 01957760604 - C.F.: FRNGPP67H19D810D*

*E. mail: [studio.silva@libero.it](mailto:studio.silva@libero.it)*

## I) PROPOSTA DI REGOLAMENTO USI CIVICI

Nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla D.G.R. Lazio n.126/2005 vengono considerati gli aspetti connessi alla presenza degli insistenti e/o di futuri *usi civici* ed annessi regolamenti vigenti d'uso.

### I.1) Proposta di regolamento d'uso civico di legnatico

Come specificato in altra parte il godimento del diritto reale d'uso civico di legname non rappresenta nel periodo attuale un'esigenza essenziale che possa condizionare direttamente la gestione del Demanio Civico e l'applicazione del P.G.A.F. per il decennio di validità e pertanto si riportano alcuni punti che dovrebbero essere necessariamente considerati:

- a) l'uso civico di legnatico deve obbligatoriamente interessare il recupero di legna morta e di cascami di legna su letto di caduta, ad uso combustibile familiare, con esclusivo uso di mezzi e strumenti di taglio manuali (seghe a mano, roncola, ascia, ecc.) facendo divieto del ricorso a strumenti a motore a scoppio e/o elettrici, utilizzando per il trasporto esclusivamente le vie di esbosco preesistenti;
- b) viene considerato residente colui che oltre alla residenza abbia una permanenza stabile, lavorativa ed abitativa, nel comune di Casalvieri, da almeno due anni; il nucleo familiare è costituito da una o più persone legate fra loro da vincoli di consanguineità o di affinità, le quali convivano in una comune unità domestica e sono titolari del diritto d'uso civico;
- c) la raccolta dei residui delle utilizzazioni forestali (frascame, fascine, tronchetti, ecc.) all'interno delle aree di intervento selvicolturale può essere esercitata solo successivamente alla conclusione delle operazioni di esbosco del materiale legnoso da parte delle ditte utilizzatrici;
- d) la raccolta della legna morta (legnatico) è consentita durante tutto l'anno, salvo limitazioni e prescrizioni che il comune di Casalvieri potrà disporre in particolari condizioni stagionali, ambientali, economiche, ecc. informando direttamente gli interessati;
- e) l'esercizio dell'uso civico dovrà attenersi ai punti della presente proposta di regolamento nonché alle prescrizioni delle leggi e regolamenti forestali vigenti.

### I.2) - Proposta di regolamento d'uso civico di pascolo

Il territorio di proprietà comunale sul quale verrà esercitato il diritto d'uso civico di pascolo, può essere ricondotto a distinti *comprensori / comparti pascolivi*, considerati come superfici omogenee per uso del suolo, disponibilità foraggiere, viabilità, disponibilità di acqua, ecc. nelle località *Roselli, Colle Fosse, Valle Sorge, Casal della Mola e La Chiaia*. Con la presente proposta di regolamento d'uso civico di pascolo si intende focalizzare l'attenzione su alcuni principi importanti soprattutto in merito ad una necessaria corretta disposizione del bestiame nei diversi comprensori pascolivi, oltre che su alcuni vincoli da apporre riguardo al carico massimo di bestiame che potrà essere introdotto annualmente al pascolo.

Si é voluto in particolare valutare l'impatto potenziale di un sistema di allevamento sull'ambiente nel periodo di utilizzazione delle aree pascolo al fine di:

- definire il grado di compatibilità dell'attività zootecnica per valutare la congruità dei parametri di gestione attuale con le finalità di conservazione, uso e valorizzazione dell'area collinare - submontana;
- individuazione delle aree più vocate per l'esercizio della zootecnia estensiva;
- indicare le specie animali più adatte e le tecniche di gestione più appropriate in rapporto alle caratteristiche strutturali delle aree prese in considerazione.

Analizzare una superficie estesa ed estremamente eterogenea (pari a circa 57 Ha di aree aperte pascolive a cui si sommano ulteriori e cospicue porzioni di superfici di soprassuoli forestali delle altre comprese) come quella del demanio civico di proprietà pubblica del comune di Casalvieri, è compito di una discreta complessità, ed è' per questo che, per meglio evidenziare gli aspetti che più caratterizzano le modalità di gestione dell'allevamento estensivo, abbiamo cercato di restringere il nostro campo d'azione, al fine di rendere più attendibili i risultati, concentrando i rilievi su zone il più possibile omogenee da un punto di vista altitudinale, geo-morfologico, della pendenza, dell'esposizione, della genesi, della copertura vegetale e contraddistinte da una vocazione silvo-pastorale.

Come detto, queste tipologie di attività, se correttamente gestita, garantiscono la soddisfazione dei bisogni primari da parte di chi la conduce, confermandosi una forma di integrazione al reddito familiare, nel genuino rispetto delle tradizioni patriarcali.

Parallelamente è stata definita la quantità e la tipologia delle essenze infestanti con una accurata indagine della componente erbacea ed eventualmente arbustiva, al fine di approntare un primo tentativo di classificazione delle risorse spontanee presenti, soprattutto foraggiere.

### **Proposte di intervento di miglioramento e razionalizzazione dei pascoli**

Quando viene redatto uno strumento di pianificazione a valenza decennale di un territorio così particolare ed eterogeneo, comprendente un sistema variegato di habitat naturali e seminaturali spesso si entra in contrasto con le popolazioni locali interessate soprattutto ad un uso produttivo del territorio.

L'adozione di uno strumento di pianificazione quale appunto un Piano di Gestione ed Assestamento Forestale comporta inevitabilmente l'apposizione di norme e disposizioni, quali-quantitative, più o meno rigide, che hanno il significato di regolare l'uso delle risorse naturali per un insieme di interessi (difesa idrogeologica, faunistici, socio-economici, ricerche scientifiche, turistici, etc.).

Dall'insieme dei connotati che identificano l'intera area emerge la constatazione che gli i criteri seguiti nell'allevamento brado del bestiame domestico, dovranno necessariamente essere raccordati a forme di gestione compatibili, anche e soprattutto per finalità di razionalizzare le potenzialità produttive foraggiere e di disponibilità alimentare/pabulare, oltre che di tutela delle emergenze naturali.

Se tale pratica è infatti condotta con raziocinio, seguendo criteri che comportano un contenuto impatto sulle componenti ambientali (cotico erboso e/o copertura vegetale in rinnovazione,

terreno, impluvi, sistemazioni agrarie, ecc), costituisce sicuramente un elemento valido per il contributo di conservazione e sviluppo delle aree collinari e montane e dell'economia rurale, in quanto la compatibile attuazione di forme di allevamento estensivo apporta notevoli vantaggi non solo di natura esclusivamente economica:

- l'asportazione del foraggio, mediante il pascolamento diretto, contribuisce a mantenere l'assetto funzionale del territorio ed in particolar modo l'integrità estetica del paesaggio, prevenendo quelle forme di degrado;
- la presenza del bestiame è elemento di animazione del paesaggio; può dar luogo, tramite operazioni tradizionali (mercato del bestiame brado), produzioni di prodotti tipici dell'allevamento (derivati caseari, carni, insaccati) e ricorrenze folcloristiche ("marca" del bestiame, sagre e feste popolari), alla promozione turistica del territorio;
- possibilità di allevare e conservare razze-popolazioni animali domestiche in via di estinzione (B.Ronchi 1987);
- utilissima può risultare l'azione preventiva del bestiame nei confronti degli incendi boschivi, provvedendo all'allontanamento diretto di quei residui organici accumulatisi negli anni, che costituiscono pericolose micce di innesco al divampare di queste calamità e quindi alla preziosa manutenzione delle eventuali "fasce tagliafuoco", margini stradali, radure e aree di margine dei boschi;
- la possibilità di continuare a condurre quelle attività che, per tradizione, hanno permesso il sostentamento di numerosi nuclei familiari, fornisce un sicuro incentivo contro il continuo spopolamento che da numerosi anni caratterizza le nostre aree più svantaggiate, con i relativi vantaggi in ordine di presidio e stabilità del territorio; abbandonare completamente i versanti delle montagne equivarrebbe al loro progressivo degrado.

Avendo appurato la reale consistenza delle aree pascolive, individuato le forme di allevamento estensivo più consone al territorio ed evidenziato gli evidenti limiti produttivi stagionali, al fine di indirizzare in futuro l'utilizzazione verso forme di gestione rispondenti alla reale vocazione delle stesse attenuando l'eventuale impronta che alcune attività potrebbero arrecare ai precari equilibri ambientali, vengono di seguito riportati i principali interventi di miglioramento che dovranno e potranno essere realizzati nel periodo di validità del P.G.A.F. al fine di garantire una corretta "razionalizzazione" dei pascoli.

- a) rispetto del calendario di pascolamento, di cui al presente lavoro e prescrizioni del Reg. Reg. n.07/2005 di attuazione dell'art. 36 della L.R. 39/02 e Legge Forestale stessa, per evitare forme di degrado nei periodi in cui nell'area non si raggiungono standard produttivi accettabili;
- b) rotazione delle aree pascolo al fine di garantire i turni di riposo necessari per i successivi ricacci;
- c) dimensionamento di un "carico ottimale" al fine di realizzare un uso controllato dei pascoli ed evitare quindi sia il degrado per mancata utilizzazione, sia il degrado per forme di utilizzazione che non consentono un rinnovamento naturale della risorsa foraggera;

- d) sfalcio delle essenze infestanti al fine di evitare la loro disseminazione nell'area pascolo;
- e) miglioramenti delle cotiche erbose arricchendone l'associazione botanica naturale, introducendo cioè piante foraggiere scelte tra quelle già presenti e sicuramente non alloctone, facendo cura di dedicare particolare attenzione alla scelta dell'epoca in cui effettuare la trasemina su sodo e/o con la pratica del minimum tillage e la fondamentale attuazione di un pascolamento con forti carichi istantanei per limitare la concorrenza della vecchia cotica erbosa;
- f) gestione dei parti e quella relativa allo svezzamento dei giovani nati al fine di far coincidere i periodi ad elevato fabbisogno nutritivo con quelli caratterizzati da elevata disponibilità foraggera;
- g) somministrazione di alimenti di "soccorso" o di "integrazione" (es. foraggi secchi), in coincidenza di particolari fasi fisiologiche o di carenza alimentare, da distribuire in alcuni punti dell'area pascolo;
- h) riordino delle aree acclivi delle aree maggiormente vocate, soggette a fenomeni erosivi, garantendo la manutenzione ordinaria alle sistemazioni idrauliche forestali presenti ed interdizione puntuale temporanea obbligatoria ad ogni forma di pascolo. Anche mediante parziali interventi di raccolta del pietrame sparso in piccoli muretti o cunette.
- i) realizzazione e/o ripristino di macere (muretti a secco) previo azioni di raccolta di pietrame e massi erratici per un miglioramento delle caratteristiche fisiche di aree pascolo caratterizzate da contenute pendenze. A tali azioni potrà fare seguito un'ulteriore arricchimento con materiali-detriti organici che andranno a costituire degli specifici ed interessanti micro ecosistemi aventi un notevole significato per gli equilibri dinamici stagionali e per la conservazione della biodiversità. Di fatto tali strutture lapidee possono includere ricche biocenosi formate da muschi e licheni, vegetazione interstiziale, insetti ed altri invertebrati, rettili di vario tipo, uccelli e piccoli mammiferi, la cui presenza può essere stanziale o variabile a seconda delle stagioni e delle situazioni meteorologiche.

Si specifica che le superfici di proprietà comunale potenzialmente oggetto di *fida pascolo* annuale ricadono internamente, oltre alla compresa dei pascoli, anche nelle comprese dei boschi cedui, dei soprassuoli in evoluzione e delle formazioni di protezione oltre, e pertanto le stesse dovranno essere periodicamente ed interdetto temporaneamente e/o permanentemente in funzione degli interventi selvicolturali, delle aree destinate ad evoluzione naturale (*Isole di Biodiversità*), delle condizioni stagionali, delle aree soggette a dissesto, delle aree incendiate, ecc.

**a) Carico di bestiame (C):** il carico di bestiame (C) ammissibile per ettaro è funzione della tipologia e superficie di soprassuolo fidato, della specie animale allevata e relativo fabbisogno foraggero giornaliero, della produttività del cotico e/o delle essenze pabulari espressa in unità foraggiere, durata del pascolamento e sarà specificato per ogni comprensorio/comparto pascolivo; lo stesso non potrà comunque eccedere dalle prescrizioni riportate nelle seguenti tabelle.

**Tab. 1 – Tabella di Conversione delle UBA come da DGR 292/2008 Mis. 213**

<b>Classe o specie</b>	<b>Coeff. UBA</b>	<b>Classe o specie</b>	<b>Coeff. UBA</b>
Vitelli fino a 6 mesi Equini e asinini fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Pecore	0,15
Tori	1	Arieti	0,15
Bovini da 2 e più anni da macello	1	Altri ovini	0,15
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Altri ovini di età > 10 mesi	0,15
Vacche da latte	1	Equini di età > 6 mesi	1
Altre Vacche	1	Asini di età > 6 mesi	1

**Tab. 2 – Tabella di ammissibilità degli UBA / ettaro**

<b>Tipologia di soprassuolo</b>	<b>U.B.A. (*) / Ha</b>
Pascoli, Pascoli cespugliati e Pascoli arborati	0,75
Boschi cedui di latifoglie caducifoglie	0,30
Boschi d'alto fusto di origine artificiale	0,30
Boschi degradati e/o percorsi da incendi	0,15

**Tab. 3 – Tabella riepilogativa delle superfici dei comprensori e del relativo Carico animale ammissibile**

<b>Comprensorio pascolivo</b>	<b>Superficie (Ha)</b>	<b>Carico animale ammissibile (U.B.A.)</b>
Pascoli, pascoli cespugliati e pascoli arborati in località <i>Roselli</i>	2	1,50
Pascoli pascoli cespugliati e pascoli arborati in località <i>Colle Fosse-Valle Sorge</i>	2,7	2,02
Superfici forestali in località <i>Casal delle Mole</i>	5,8	4,35
Pascoli, pascoli cespugliati e pascoli arborati in località <i>La Chiaia – Il Monte</i>	122	91,50
Superfici forestali in loc. <i>La Chiaia</i>	5*	1,50
<b>Valori totali</b>	<b>137,5*</b>	<b>100,87</b>

\* Il valore totale ottenuto dovrà essere annualmente integrato, modificato e corretto in funzione delle superfici forestali utilizzate, delle aree incendiate che torneranno pascolabili e di quelle che invece potenzialmente potrebbero essere percorse da fuoco o colpite da fenomeni naturali di dissesto, patologie, ecc.

I dati sopra riportati dovranno comunque essere sottoposti a revisione periodica al fine di poterne raccordare e/o adeguare le entità con le variazioni che si fossero eventualmente verificate nelle forme di allevamenti zootecnici locali e/o nella produttività delle aree pascolive d'uso civico, uso dei soprassuoli, dissesti, ecc.

Si fa presente che i valori UBA potenzialmente calcolati e riportati precedentemente nella *Tab. 1 – Tabella di ammissibilità degli UBA/ettaro* potranno subire delle variazioni in un prossimo futuro a seguito di adozione e realizzazione di scelte tecniche mirate alla razionalizzazione e al miglioramento nell'uso e nella gestione della risorsa pascolo.

**b) Concessione della “fida pascolo”:** la concessione della “fida pascolo” e pertanto dell’esercizio dell’allevamento estensivo sulle aree della proprietà pubblica del comune di Casalvieri soggetta ad uso civico è riservata prioritariamente agli allevatori di specie bovine, equine ed ovi-caprine che abbiano sede legale ed operino nel comune stesso, così come disposto dagli articoli n.55 della L.R. 39/02 e n. 110 del Reg. Reg. 07/05. Generalmente l’affidamento dell’esercizio del pascolo è annuale ma il comune, previa presentazione di un particolareggiato progetto di gestione di uno o più comprensori pascolivi, può effettuare bandi pluriennali di gestione. Gli aventi diritto all’uso del pascolo devono produrre esplicita istanza di autorizzazione al Comune di Casalvieri.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine riportato nel bando annuale. La richiesta dovrà contenere esattamente le generalità, la residenza e il domicilio del richiedente nonché riportare specificato il numero dei capi di bestiame distinto per specie ed età.

Gli allevatori ammessi al pascolo dovranno obbligatoriamente presentare al responsabile comunale del servizio copia del registro di stalla per l'individuazione dei contrassegni auricolari ovicaprini e bovini, mentre per gli equini la copia del relativo passaporto equino.

Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, tenuto conto del carico massimo che le suddette aree possono supportare, (punto b della presente proposta di regolamento) emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

**c) Espletamento dei controlli sanitari:** ciascuna ditta titolare dell'allevamento nel periodo antecedente l'ammissione di animali al pascolo è obbligata all'espletamento dei controlli sanitari (veterinari) per gli animali, nonché ad effettuare tutte le misure di profilassi obbligatorie e/o suggerite dalle autorità competenti. Le vaccinazioni richieste per Legge, mirano alla prevenzione di quei disturbi sanitari che possono essere assunti e diffusi, quali malattie infettive e parassitarie presenti in individui della stessa specie, che appartenenti a specie diverse, e trasmessi anche dall'animale all'uomo, zoonosi, (B. Ronchi 1988). La stessa rimane obbligata a comunicare qualsiasi variazione del carico animale, rispetto alla domanda di concessione presentata all'ufficio comunale competente.

**d) Identificazione degli animali:** qualsiasi capo di bestiame autorizzato al pascolo dovrà essere sempre identificabile mediante apposito auricolare per i bovini e gli ovi-caprini mentre gli equini dovranno essere muniti di passaporto equino e microchips, con matricole e numero di passaporto corrispondenti a quelle depositate presso l'ufficio comunale competente. Gli allevatori avranno l'obbligo di provvedere alle operazioni di "ordinaria gestione del pascolo" quale lo spargimento delle deiezioni nel caso in cui si verificasse una concentrazione delle stesse in particolari aree del pascolo, il dragaggio delle cisterne ed il trasporto dell'acqua mediante autobotte e/o trattore nei siti di approvvigionamento, nonché controllo e manutenzione dei manufatti di servizio al pascolo esistenti, con la possibilità di scorporare dal canone di concessione annuale le spese per eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessarie per la collettività.

**e) Conformità alla Normativa vigente:** il carico animale del pascolo in bosco deve necessariamente rispettare le indicazioni di cui al punto b della presente proposta di regolamento; le modalità di pascolamento delle aree boschive devono comunque essere obbligatoriamente esercitate in conformità alle prescrizioni di cui alla L.R. 39/2002 titolo VI, Art. 56 e Reg. Regionale n° 07/05, mentre per le aree pascolive interne ai boschi percorse dal fuoco devono applicarsi i limiti d'uso di cui agli Art. 10 della L. n° 353/00 e n° 100 del reg. di attuazione dell'Art.36 della L.R. 39/2002, mentre nei pascoli aperti e percorsi dal fuoco il carico di bestiame dovrà essere interrotto per un anno e ridotto del 50%, di quello consentito, per un ulteriore anno.

**f) Esercizio in aree demanio collettivo:** nell'esercizio dell'allevamento estensivo sulle aree appartenenti al demanio collettivo del comune di Casalvieri concesse a pascolo sono fatti obbligatori i seguenti divieti:



- introdurre al pascolo un numero di capi superiori a quello consentito;
- introdurre animali in località diverse da quelle per cui è stata rilasciata l'autorizzazione;
- realizzare senza autorizzazione opere che possano essere di ostacolo allo scorrimento delle acque, comprese recinzioni;
- installare manufatti di qualsiasi natura e genere che possano alterare lo stato dei luoghi;
- introdurre al pascolo animali alloctoni o non idonei al territorio.

**g) Dichiarazioni mendaci:** la falsa denuncia del bestiame fidato sarà punita a norma della Legge 9 ottobre 1967 n.950 e con i provvedimenti che l'Amministrazione riterrà opportuni, compreso l'ausilio dell'allontanamento forzato/sequestro con l'ausilio dell'autorità giudiziaria.

**h) Quantificazione del corrispettivo di fida:** la quantificazione del corrispettivo di fida sarà stabilita dalla G.C. per ciascun anno pascolativo entro il 15 del mese di settembre dell'anno precedente e pubblicata per 8 giorni all'albo del Comune; annualmente l'ammontare della Fida sarà aggiornata a seconda degli indici ISTAT degli aumenti del prezzo al consumo ed in mancanza si applicheranno le tariffe dell'anno precedente; nel caso di estranei al comune si applicheranno sempre le tariffe per intero, qualsiasi sia l'epoca della denuncia.

**i) Pagamento del corrispettivo di fida:** il pagamento del corrispettivo di fida sarà eseguito in unica rata, prima del rilascio del provvedimento autorizzativo su bollettino postale intestato alla Tesoreria Comunale e motivazione "fida pascolo e annualità" e non terrà conto delle variazioni in meno del carico animale, dipendenti da decesso che non siano state denunciate ed accertate, nonché quelle avvenute per vendita;

### **I.3) - Titolo III°: Norme di Prevenzione**

Art.1: (Norme Generali per la prevenzione degli incendi)

- 1) Ai sensi della Legge Quadro in materia di incendi boschivi, L. n. 353/2000, dell'art. 64 della L.R. 39/02 e degli art. 90, 91, 92, 93, 94, 95 e 96 del Regolamento di attuazione della L.R. 39/02 (art. 36) durante il periodo considerato a rischio d'incendi (15° giugno – 30 settembre), nonché durante il periodo di allerta all'interno dei boschi e nelle aree ad essi adiacenti è fatto divieto di:
  - accendere fuochi nei boschi, nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive;
  - accendere fuochi nei bordi delle strade, superstrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100 m dai boschi;
  - far brillare mine o usare esplosivi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per bruciare metalli, usare motori e fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo d'incendio;

2) Salvo quanto diversamente disposto e specificato dall'art. 92 del regolamento di attuazione della L.R. 39/02 (di cui all'art. 39) sono previste le seguenti deroghe:

- I proprietari dei terreni che risultano confinanti con le superfici boscate in uso civico, hanno l'obbligo, entro il 30 giugno di ogni anno, di ripulire la fascia di confine suddetta, per una profondità non inferiore ai 5 ml, nonché di mantenerla tale per tutto il periodo di "grave pericolosità";

Art.2: (Norme Generali per lo sgrondo delle acque)

1) Tutte le acque, comprese quelle d'irrigazione, quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, dei lavatoi dovranno essere condotte in modo tale da non alterare l'ambiente limitrofo nonché in modo da prevenire fenomeni di erosione e/o dilavamento dei terreni in uso civico sottostanti.

#### **I.4) - Titolo IV°: Forme e modalità d'uso compatibili consentite e Valorizzazione**

Art.1: (Norme Generali per le Attività ecoturistico e ricreative)

- 1) Le attività turistico ricreative, devono svolgersi all'interno delle aree appositamente dedicate e lungo i percorsi indicati, mentre sono interdette in quelle aree provviste di recinzione e specifica segnaletica di divieto di accesso;
- 2) Nei boschi sono vietate tutte le attività che comportano danni materiali all'ecosistema ed alle singole piante nonché alla fauna presente;
- 3) La rete di piste forestali esistenti può ospitare attività sportive e ricreative che si svolgano in conformità alle disposizioni del "Regolamento di attuazione dell'art. 36 della L.R. 28 ottobre 2002, n.39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali)" e non prevedano l'uso di mezzi a motore;
- 4) Le attività equestri sono consentite, ed è ammesso il libero passaggio a la sosta di cavalli montati durante lo svolgimento delle stesse, sempre nel rispetto del citato Art. 6 (Norme per la concessione per uso pascolo) del presente Regolamento.

Art.2: (Istituzione di Consorzi di Gestione)

1) Qualora i cittadini si riunissero in associazioni, atte al migliore nonché razionale sfruttamento delle risorse del bosco, dei pascoli ovvero della proprietà Demaniale Comunale, su loro richiesta, il Comune nel caso valutasse la reale concretezza potrebbe considerare di nominare un proprio delegato che, insieme ai rappresentanti dell'associazione e nell'interesse comune (della Collettività/Associazione) sorveglierebbe l'uso e promuovendo il miglioramento delle risorse stesse.

**I.5) - Titolo V°: Sanzioni**

- 1) Le sanzioni relative alla trasgressione delle norme del presente Regolamento usi civici, qualora non costituenti reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti vigenti, saranno accertate e punite con la procedura degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1943, n. 383, modificato dall'art. 113 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e precedenti artt. 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della stessa legge, nonché nelle more delle norme sopra citate riguardanti l'esercizio di attività agro/silvo/pastorali ed in particolare dal "Regolamento di attuazione dell'art. 36 della L.R. 28 ottobre 2002, n.39 *Norme in materia di gestione delle risorse forestali*"

Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa dai € 100,00 ai € 2.000,00. La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidività è comunque applicata la sanzione massima. In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che dall'ufficio sulla base della documentazione in atto. Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.

## APPENDICE

Si riportano di seguito i riferimenti normativi con cui sono disciplinate nella regione Lazio le modalità di esercizio del pascolo in aree montane. Prescindendo dalle diverse specie e categorie animali, queste modalità, sono dettate dagli art. 55 e 56, Capo I, Titolo VI *“Uso dei pascoli e delle aree non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico”* della L.R. n. 39 del 28 ottobre 2002 *“Norme in materia di gestione delle risorse forestali”* e Regolamento regionale n. 07/2005 di attuazione dell’art 36 della L.R. n. 39/ 2002.

In particolare si riportano in dettaglio gli specifici riferimenti normativi di cui sopra:

◆ L.R. n. 39 del 28 ottobre 2002 *“Norme in materia di gestione delle risorse forestali”*

- Titolo VI - *“Uso dei pascoli e delle aree non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico”*

↳ Capo I - *“Uso delle aree pascolive”*

Art. 55 *“Gestione dei pascoli”*

Comma 4 - Obbligo di registrazione per gli animali immessi annualmente al pascolo per specie, proprietà, categoria, carico, durata del pascolamento, ed area interessata

Comma 5 - I proprietari del bestiame caricato *“fidato”* sui pascoli montani di proprietà degli Enti devono assicurare la sorveglianza e la tutela del bestiame.

Comma 6 – L’esercizio del pascolo deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di polizia veterinaria e di identificabilità dei capi;

Art. 56 *“Esercizio del pascolo nel bosco”*

Comma 1 – Al fine di incentivare la permanenza degli insediamenti zootecnici in aree montane e salvaguardare razze e popolazioni animali autoctone, sia come ausilio nella prevenzione degli incendi boschivi, sia per il sostegno all’economia rurale, le aree boschive possono essere utilizzate per il pascolo del bestiame secondo i principi dell’uso sostenibile delle risorse.

Comma 2 – L’Ente Proprietario, in conformità con le indicazioni dei P.G.A.F., autorizza annualmente l’utilizzazione a pascolo delle aree boscate di cui all’art. 3.

Comma 4 – L’Ente proprietario deve registrare gli animali immessi annualmente al pascolo nelle aree boscate per specie, proprietà, categoria, carico, e durata del pascolamento ed area interessata;

Comma 5 – Il pascolo nel bosco con finalità di prevenzione degli incendi boschivi è previsto nel presente P.G.A.F.;

Comma 6 – Il pascolo in bosco deve essere esercitato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di polizia veterinaria e di identificabilità dei capi;

Comma 7 – Nei boschi possono essere consentite forme estensive di allevamento di ungulati selvatici per finalità venatorie e/o zootecniche in conformità a quanto stabilito dall'art. 44 della L.R. 39/02.

◆ Regolamento regionale n. 07/2005 di attuazione dell'art 36 della L.R. n. 39/ 2002

- Titolo IV - "Pascoli e Zootecnia"

↳ Capo I - "Disposizioni comuni sul pascolo nelle aree boscate"

Art. 106 "Esercizio del pascolo nei boschi"

1. ai sensi dell' Articolo 55, comma 7, della legge forestale, il pascolo si esercita secondo le seguenti modalità:

a) il pascolo nei boschi cedui è vietato:

a.1) al bestiame ovino, suino e caprino nei tre anni successivi all' utilizzazione di fine turno, e comunque non prima che i polloni o il novellame abbiano raggiunto mediamente l'altezza di 2 metri;

a.2) al bestiame bovino ed equino, nel periodo di sei anni dopo il taglio, o prima che il novellame o i polloni abbiano raggiunto mediamente l'altezza di 4,5 metri;

b) il pascolo nelle fustaie è vietato:

b.1) al bestiame ovino, suino e caprino prima che il novellame abbia raggiunto mediamente l'altezza di 2 metri;

b.2) al bestiame bovino ed equino prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza di 4,5 metri;

c) il pascolo è vietato nei cedui a sterzo e nelle fustaie disetanee, in continua rinnovazione;

d) il pascolo è vietato nelle aree percorse dal fuoco per il periodo indicato dal presente regolamento;

e) nei boschi di nuova formazione, il pascolo è esercitato in conformità alle specifiche indicazioni contenute nei piani di coltura e conservazione di cui agli articoli 54 91 del R.D. 3267/1923 ovvero nei progetti di miglioramento e ricostituzione boschiva di cui all' articolo 10. In assenza del piano di coltura e conservazione oppure del progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva, il pascolo può essere esercitato qualora le piante abbiano raggiunto mediamente l'altezza minima specificata nelle lettere a) e b) per le diverse forme di governo, mentre è vietato nei casi di cui alla lettera c).

2. Nei boschi distrutti o gravemente danneggiati per cause diverse dal fuoco, o nei boschi troppo radi e deperienti, il pascolo è consentito, in conformità al comma 1, previo autorizzazione da parte dell'ente competente.

3. L'ente competente può vietare o sospendere temporaneamente il pascolo per l'intera area oppure in parti di essa, qualora sia riscontrato il pascolamento disordinato o eccessivo e si verificano danni ai boschi, ai pascoli, alle sorgenti o ai suoli. I proprietari degli animali sono tenuti all'immediato allontanamento dei capi dalle aree interdette al pascolo.

#### Art.107 "Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali"

1. Nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai forestali è vietato far transitare o comunque immettere animali, fatti salvi i casi in cui siano presenti percorsi appositamente segnalati e protetti per il transito degli animali stessi, purché siano controllati.
2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentito il transito degli equini solo lungo la viabilità esistente, per motivi di lavoro o turismo, purché montati, condotti o comunque controllati.

#### Art.108 "Pascolo delle capre"

1. Il pascolo delle capre è di regola vietato nei boschi e nei terreni ricoperti dai cespugli aventi funzioni protettive.
2. L'Ente competente può, eccezionalmente, autorizzare il pascolo nelle aree di cui al comma 1, qualora presentino caratteristiche idonee ad ospitarlo. In tal caso le capre devono essere avviate senza soste al pascolo per le strade stabilite..
3. Colui che immette le capre al pascolo nei terreni comunali deve ottenere l'autorizzazione del comune proprietario, dalla quale risulti il numero delle capre e l'indicazione dei terreni nei quali viene esercitato il pascolo nonché il periodo di esercizio.

#### Art. 109 "Personale addetto alla custodia del bestiame"

1. La custodia del bestiame deve essere affidata a pastori idonei su terreni di cui abbiano la piena disponibilità e destinati ad uso pascolivo.

#### ↳ Capo II - "Gestione dei terreni pascolivi"

#### Art. 110 "Modalità del pascolo"

1. Per l'esercizio del pascolo devono osservarsi le seguenti disposizioni:
  - a) è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali; esse devono essere distribuite ogni anno, per quanto è possibile, uniformemente sulla superficie pascoliva;
  - b) salva espressa autorizzazione dell'ente competente, il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra i 600 e 1200 metri s.l.m., può esercitarsi solo dal 1° marzo al 30 novembre e, ad altitudine superiore ai 1200 metri, dal 15 maggio al 15 ottobre;
  - c) il pascolo vagante, cioè senza custode idoneo, può esercitarsi nei terreni liberi per il pascolo appartenenti al proprietario degli animali pascolanti oppure concessi in uso, purché i terreni

contermini in cui il pascolo è vietato, siano garantiti dallo sconfinamento degli animali a mezzo di chiudende e recinzioni;

d) nei casi diversi dalla lettera c) il pascolo deve essere esercitato nei modi indicati dal presente regolamento;

e) i pascoli montani appartenenti agli enti pubblici, devono essere utilizzati in conformità all'articolo 135 del R.D. 3267/1923;

f) i pascoli che ospitano punti di captazione idropotabili devono rispettare le disposizioni specifiche previste per la tutela delle sorgenti.

#### Art . 111 "Pascoli deteriorati"

1. I pascoli deteriorati sono quelli in cui predominano le specie a scarso valore pabulare, poliennali, con evidenti segni di erosione superficiali, costipamento e sentieramento.

2. Gli enti pubblici proprietari dei pascoli deteriorati devono definire la durata ed il periodo di esercizio del pascolo, il carico massimo del bestiame, la ripartizione del pascolo in sezioni ed i turni di riposo.

#### Art.112 "Miglioramento, manutenzione e rinnovo dei pascoli"

1 I lavori di miglioramento dei pascoli quali rinettamento, spietramento esuccessivo conguaglio del terreno, drenaggio, erpicatura, concimazione e suddivisione in comparti sono effettuati dagli interessati senza necessità di autorizzazione o comunicazione. La ripulitura del pascolo attraverso l'uso del fuoco è consentita esclusivamente previa autorizzazione dell' ente competente.

2 La rottura periodica del cotico erboso può effettuarsi previa comunicazione da farsi all'ente competente con termini e le modalità di cui all'articolo 7. Le suddette operazioni devono compiersi con lavorazioni superficiali e senza il rovesciamento del terreno, facendo seguire la semina di miscugli di piante foraggere possibilmente locali.

3 Nell'esecuzione delle opere di miglioramento devono essere mantenuti gli alberi isolati o a gruppi, se in buone condizioni vegetative nonché gli arbusti appartenenti alla flora spontanea protetta.

4 L'interessato è tenuto a realizzare sulla superficie del pascolo tutti gli accorgimenti necessari per la buona regimazione delle acque e per mantenere in piena efficienza la rete scolante.

#### Capo III Disposizioni per l'esercizio del pascolo ed i terreni pascolavi su proprietà pubblica

#### Art.113 "Carico di capi ammissibili al pascolo"

1 Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell'art. 36 della L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, gli enti pubblici che intendono consentire l'attività di pascolo nei propri territori devono determinare il carico massimo ammissibile di animali con le modalità indicate

dall'art. 56, comma 3, della suddetta Legge Forestale. In assenza di pianificazione tale carico è ridotto del 50%.

#### Art.114 "Regolamento di fida pascolo ed altre disposizioni"

1 Gli enti pubblici che ospitano attività zootecnica di privati, mediante concessione delle fida pascolo per un numero di capi pari a quelli previsti dal carico ammissibile, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, adeguano il regolamento della fida pascolo in conformità ai seguenti criteri:

- a) individuazione su cartografia catastale dell'area affidata in gestione per l'esercizio del pascolo;
- b) possibilità di affidamento in gestione di un'area anche per un periodo pluriennale;
- c) obbligo dell'affidatario della gestione dell'area, di adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela delle giovani specie arboree presenti nel territorio;
- d) modulazione dell'importo della fida pascolo in relazione all'entità delle operazioni di miglioramento del pascolo che l'affidatario si impegna ad eseguire nell'area affidata; l'ente proprietario può anche prevedere l'effettuazione di depositi cauzionali a garanzia per l'esecuzione degli interventi concordati, da svincolarsi al termine del periodo di tempo nel quale viene concordato che le migliori e devono essere utilizzate;
- e) interruzione immediata dell'affidamento dell'area a seguito di eventuale passaggio del fuoco.

2. Per i boschi, gli arbusteti ed i pascoli che ospitano attività zootecniche realizzate secondo criteri razionali si può usufruire di contributi pubblici stanziati a favore dell'attività zootecnica stessa. Non si può usufruire di contributi pubblici suddetti per le aree boscate percorse dal fuoco, per i soprassuoli disetanei e per le aree sottoposte ad utilizzazione forestale per il periodo minimo di divieto del pascolo indicato dal presente regolamento.

3. L'ente competente nel certificato di idoneità dell'area all'esercizio del pascolo, specifica che l'area:

- a) non è stata oggetto di utilizzazione forestale di fine turno per il periodo minimo indicato dal regolamento in relazione al tipo di animali;
- b) non è in regime di divieto di esercizio del pascolo e comunque, a partire dall'anno 2000, non è stata percorsa dal fuoco.

4. L'ente pubblico proprietario di un'area boscata percorsa dal fuoco, entro quindici giorni dall'evento, deve comunicare all'ente competente per l'erogazione dei contributi pubblici e, per conoscenza, agli affidatari dell'area, che a seguito dell'incendio l'area percorsa dal fuoco è interdetta dall'attività di pascolo per la durata indicata dal presente regolamento. La comunicazione deve specificare gli estremi delle particelle catastali e contenere la relativa cartografia catastale.



5. Nelle more dell'istituzione del catasto delle aree percorse dal fuoco, gli enti pubblici verificano le aree percorse dal fuoco avvalendosi anche dei rilievi del Corpo Forestale dello Stato, ai fini del rilascio del certificato di idoneità al pascolo.

#### Art 115 "Pianificazione dei pascoli"

1. Le aree di proprietà pubblica, possono essere utilizzate per l'esercizio del pascolo, purché il carico sia commisurato alle capacità del pascolo stesso e si attuino le misure per prevenire i processi di degrado delle risorse presenti.

2. Ai fini dell'esercizio del pascolo nelle aree di proprietà pubblica, ai sensi dell'art 15, della legge forestale, entro cinque anni dall'approvazione del presente regolamento, gli enti proprietari devono predisporre il piano di assestamento e di utilizzazione dei pascoli oppure il piano sommario di pascolo per favorire l'uso razionale delle aree.

3. Il piano di assestamento e di utilizzazione dei pascoli può avere una durata compresa tra i dieci e i quindici anni e deve redigersi per le proprietà pubbliche con aree a prati naturali ad uso pascolo superiori ai 30 ettari, mentre il piano sommario di pascolo può avere una durata compresa tra i tre e i dieci anni e deve redigersi per le proprietà pubbliche con aree a prati naturali ad uso pascolo inferiore ai 30 ettari.

4. Il piano di assestamento e di utilizzazione dei pascoli e il piano sommario devono contenere le indicazioni minime di cui all'articolo 13, comma 3, della legge forestale, oltre alle seguenti indicazioni:

a) consistenza dei pascoli, caratteristiche e modalità d'uso, quali la superficie delle aree a pascolo e la loro classificazione, la zonizzazione e le associazioni vegetali, le situazioni, i criteri e le modalità d'uso corrente;

b) valutazione della fauna selvatica e degli animali di interesse zootecnico e loro interazioni;

c) descrizione, localizzazione e consistenza delle strutture ed infrastrutture di servizio;

d) piano dei rilievi ed elaborazione dati;

e) criteri di gestione del pascolo ed in particolare sezioni di pascolo, carico sostenibile, calendario, turnazione, successione delle tipologie di animali nelle particelle al pascolo;

f) piano dei miglioramenti dei pascoli;

g) regolamento del pascolo.

5. Gli enti pubblici proprietari possono promuovere accordi con i proprietari dei terreni liberi al pascolo contermini, ai fini della pianificazione o gestione comune delle aree.

Art. 116 "Regolamento del pascolo e fondi accantonati"

1. Nelle more dell'elaborazione degli strumenti di pianificazione del pascolo, l'esercizio dell'attività di pascolo deve esercitarsi nella misura massima indicata dall'articolo 56, comma 3, della legge forestale, sulla base delle indicazioni del regolamento del pascolo vigente e delle disposizioni di cui al presente regolamento.
2. Il regolamento del pascolo deve indicare le aree ammesse all'esercizio del pascolo, il carico ammissibile, il periodo e la durata di esercizio, gli obblighi dell'allevatore, l'importo della fida pascolo.
3. Gli eventuali adeguamenti del regolamento del pascolo devono essere effettuati prima dell'apertura dei pascoli.
4. Non sono ammissibili al pascolo gli animali non identificati e tenuti in violazione nelle disposizioni di polizia veterinaria.
5. I proventi derivanti dall'attività di pascolo nelle aree boschive nei casi previsti dall'articolo 56, comma 3, della legge forestale, sono accantonati in apposito capitolo di spesa del bilancio degli enti pubblici proprietari e destinati in via prioritari per la redazione del piano di assestamento e di gestione forestale.

Art.117 "Registro degli animali a pascolo"

1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 4, della legge forestale, gli enti pubblici proprietari riportano, sul registro degli animali al pascolo, le autorizzazioni rilasciate per l'esercizio del pascolo, in ordine cronologico, specificando la specie, il numero dei capi, gli estremi identificativi dei capi, gli estremi identificativi del proprietario, la durata del pascolamento, l'area destinata al pascolo, l'importo della fida pascolo.
2. Il registro di cui al comma 1 è conservato presso la sede dell'ente pubblico proprietario ed è aggiornato annualmente.

Il rispetto di tali norme, relativamente alle scadenze iniziali, al carico, alle aree/compensori/comparti di pascolamento ed alla rintracciabilità del proprietario è purtroppo spesso soggetto ad inosservanza, cosicché si evidenziano esempi di pascolo di rapina che, le autorità di vigilanza, arrogabili di potere di sequestro dei capi illegalmente introdotti al pascolo al di fuori dei periodi indicati, della rintracciabilità e/o dell'autorizzazione stessa, riescono difficilmente a ostacolare anche perché una grave problematica del comprensorio è la mancanza di strutture con le relative pertinenze destinate alla custodia temporanea dei capi sequestrati, sia per i servizi sanitari che per la regolamentazione amministrava delle forme di allevamento estensivo.

Ciò comporta che gli agenti predisposti non riescono sempre a risalire ai proprietari, e ad applicare le sanzioni previste, così come all'allontanamento dei capi abusivamente introdotti, eventualmente soprannumerari e o malati.